



**COMUNE DI SERINO**  
(PROVINCIA DI AVELLINO)

TEL. 0825/594025 - FAX 0825/592539 - sito Internet:  
<http://www.comune.serino.av.it>

ORDINANZA N. PROT. 2738 DEL 19.03.2020

**ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL  
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-1.  
DISCIPLINA ORARIO NEGOZI E **SOSPENSIONE DEI CANTIERI****

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/03/2020, che adotta misure ancora più stringenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, a partire dal 12/03/2020;

VISTE le Ordinanze del presidente della Giunta Regionale della Campania riguardanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE, altresì, le proprie Ordinanze n. \_ del 10.03.2020, n. \_ del 10.03.2020, n. \_ del 11.03.2020, n. \_ del 12.03.2020, n. \_ del 12.03.2020, riguardanti misure per il contrasto e il contenimento del contagio del virus covid-19;

RICHIAMATE le comunicazioni pubblicate sull'albo pretorio on-line, affisse alle bacheche pubbliche nonché notificate agli operatori interessati;

*VISTA la nota dell'ANCE di Avellino, prot. 54/2020, che chiede ai sindaci dei comuni della provincia di Avellino la sospensione dei cantieri pubblici e privati per almeno due settimane, non essendoci le condizioni per operare in sicurezza e la tutela della salute del personale operante;*

RITENUTO, predisporre misure straordinarie a tutela della salute pubblica, in ossequio al principio di cautela;

CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute degli abitanti di SERINO;

VISTI gli Artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., i quali attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione minacciata nel caso in argomento dalla potenziale diffusione del contagio da VIRUS COVID – 19;

VALUTATA la necessità di adottare, laddove necessario, ulteriori misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto;

CONSIDERATA l'estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di contagio;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

VISTO lo Statuto del Comune di SERINO;

## **ORDINA**

per le motivazioni in premessa, con decorrenza dal 20.03.2020 e fino al 25.03.2020, alle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'Allegato 1) del DCPM del 11.03.2020 e alle attività inerenti i servizi alla persona indicate nell'Allegato 2) del DCPM del 11.03.2020:

**1. la chiusura nei giorni festivi;**

**2. l'apertura nei giorni feriali esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18:00;**

Resta esclusa dall'applicazione della presente ordinanza la Farmacia.

## **ORDINA, ALTRESÌ,**

la sospensione dei cantieri pubblici e privati sul territorio comunale con decorrenza dal 20.03.2020 e fino al 25.03.2020, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza comprovate (interventi disposti da accertamenti delle FF.OO. o Vigili del Fuoco, manutenzione/riparazione rete elettrica, gas, acquedotto, fognature). In ogni caso, anche nelle ipotesi di urgenza ed emergenza devono essere comunque adottate tutte le misure di protezione e sicurezza che, in aggiunta a quelle già previste per legge, evitino il rischio di contagio da COVID 19.

Il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato o prorogato in base alla evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

### **AVVERTE**

che, salvo il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui sopra è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. - che la vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'ordine; - che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa., entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

### **DISPONE INFINE**

che la presente Ordinanza: - sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e ed alla stessa sia garantita la più ampia diffusione; - sia trasmessa al Prefetto, al Comando Stazione Carabinieri di Serino e alla Polizia Municipale, all'UTC del Comune di Serino, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino, all'ANCE di Avellino ed alla Task Force della Regione Campania.

Dalla Residenza Municipale, li 19-03-2020

**IL SINDACO**

f.to avv. Vito Pelosi